



STELLA D'ORO
AL MERITO SPORTIVO

Società Ginnastica Angiulli

FONDATA NEL 1906

Associazione Sportiva Dilettantistica



COLLARE D'ORO
AL MERITO SPORTIVO

Società Ginnastica Angiulli
ENTE MORALE • D.P.G.R. n. 68/1986
70124 BARI - Via Cotugno 10
Tel. 080.5613855
Fax 080-5613923
www.sgangiulli.it
sgangiulli@virgilio.it
P.IVA 03700480720
C.F. 80010750729

COMUNICATO

Prot.

In riferimento all' ormai noto Decreto del 23.7 n.105, di cui in calce si riportano alcuni articoli, in osservanza dello stesso e su indicazioni delle competenti autorità si dispone quanto segue:

- 1. Tutti i soci per accedere dovranno consegnare Green Pass cartaceo, al fine di snellire le operazioni e realizzare un database oppure mostrare quotidianamente il Green pass digitale.*
- 2. Se confermato, alla stessa stregua dei soci, da settembre stessa procedura adottata per i corsisti ed i loro accompagnatori.*
- 3. In portineria il personale avrà a disposizione uno strumento idoneo alla lettura del qr code idoneo all' uopo per tutti gli avventori occasionali i quali oltre al controllo della temperatura dovranno esibire il green pass oppure consegnarlo in formato cartaceo.*
- 4. Tutti i dipendenti e collaboratori della Società dovranno consegnare la certificazione o in caso contrario dichiarazione di esenzione prodotta dalle competenti autorità.*
- 5. Tutte le persone giuridiche che operano all'interno della Struttura sono tenute ad attenersi alle stesse disposizioni, per esempio fornitori abituali o personale de Lo Sdondo srl , SIALIA, società di pulizia e manutenzione, ssd Sport E20, asd Accademia Tennis Bari, Fisiolab srl , asd Angiulli Fitness Gym, compreso il loro personale ed i fornitori.*

Bari, 5.8.2021



IL PRESIDENTE

Dott. Gaetano INCRAVALLO

Decreto Legge N. 105 del 23 luglio 2021 avente come oggetto 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.'

Art. 3 "Impiego Certificazioni Verdi - Covid 19 "

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19)

A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.